



AZIENDA U.S.L. di PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 Pescara

Cod. Fisc. e P.IVA 01397530682

Tel. n.: 085/4253106-3108 Fax n.085/4253100

www.ausl.pe.it

U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Prot. n. 2570/STP

Pescara, 27/10/2014

Oggetto: Appalto integrato ai sensi dell'art.53, comma 2 lett.c) del D. Lgs.n 163/2006, per l'affidamento della "Progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché per la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare", CIG 582649716E - CUP G21E14000030008

Chiarimenti

Alle Ditte interessate

mediante pubblicazione su www.ausl.pe.it

A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti precisazioni.

QUESITO n. 1

In riferimento alla cauzione provvisoria prevista all'art.5 punto B) del Disciplinare di gara in forza dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. n.90/2014 - convertito nella L. 11.08.2014 n.114, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, si chiede la possibilità di procedere alla presentazione della cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs. 163/2006 che garantisca al suo interno anche il versamento della sanzione pecuniaria in parola di importo € 50.000,00.

RISPOSTA

Il versamento della sanzione pecuniaria in parola deve essere assicurato mediante l'inserimento nel deposito cauzionale provvisorio di cui all'art.75 D.Lgs. n.163/2006 (normalmente costituito da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria) di € 223.083,10 (2% dell'importo complessivo dell'appalto) ovvero € 111.541,55 (1% nell'ipotesi del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale) di apposita appendice riferita all'importo della sanzione pecuniaria di € 50.000,00 da corrispondere nelle ipotesi prescritte dall'art. 38, comma 2-bis. D.Lgs. n.163/2006.

QUESITO n. 2

In merito alle precisazioni pubblicate in data 06/10/2014, risposta n.2 in base alla quale si afferma che il requisito speciale di progettazione richiesto all'art. 7.2 punto h) del Disciplinare di gara facente riferimento alla categoria Edilizia ID Opere E.10, secondo la classificazione delle prestazioni di cui al

D.M. n. 143/2013, possa essere soddisfatto esclusivamente con progettazioni di Edilizia relativa a *Sanità, Istruzione e Ricerca*, si chiede se, per soddisfare detto requisito, si possano utilizzare progettazioni relative alla Categoria Edilizia, corrispondenti alla Classe e categoria della legge 143/1949 Id identificate come ID opere = E.04, E.10, E.13, E.16, E.19 e E.21 tutte con lo stesso grado di complessità G=1,20.

RISPOSTA

-Avuto riguardo alla nuova classificazione delle prestazioni professionali disposta dal D.M. n.143/2013 che, all'art. 8 fa riferimento alla tavola Z-1 tiene conto della **categoria d'opera e del grado di complessità**, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria;

-Preso atto della Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 04.09.2014 avente ad oggetto "Primi chiarimenti sull'applicazione del D.M. n.143/2013" nonché del Documento di consultazione ANAC redatto per la revisione ed aggiornamento della Determina AVCP 07/07/2010 n.5 concernente "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura ed all'ingegneria "

-A rettifica del chiarimento n.2, di cui alla nota prot.n. 2405/S.P.T. del 06.10.2014, si chiarisce che le progettazioni effettuate nell'ambito della stessa Categoria Edilizia per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare - non necessariamente di identica destinazione funzionale -, sono da ritenersi idonee a comprovare il predetto requisito, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi oggetto di affidamento ovvero 1,20.

QUESITO n. 3

Si chiede se la specifica "destinazione sanità" si deve intendere solo per la categoria "edilizia" oppure per tutte le altre categorie (strutturali e impianti) ricomprese nell'appalto.

RISPOSTA

Nella Tavola Z-1 allegata al D.M. n.143/2013, che ha operato revisione delle classi e categorie di cui alla L. n. 143/1949, la destinazione funzionale Sanità -Istruzione e Ricerca- è prevista solo con riferimento alla categoria Edilizia.

QUESITO n.4

Si chiede di precisare che ai fini della dimostrazione del possesso del requisito speciale di cui all'art. 7.2 lettere b) e c) e nella fattispecie della Categoria E.10 (D.M. 143/2013) per il quale il Disciplinare omette l'indicazione delle corrispondenze alle classi e categorie della L.n.143/1949, sono da considerarsi valide le certificazioni di avvenuto espletamento di servizi inerenti Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria.

RISPOSTA

Sono da considerarsi valide le certificazioni aventi ad oggetto l'effettuazione di avvenuto espletamento di servizi inerenti Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria, quando gli stessi sono stati svolti e certificati come prestazioni professionali afferenti alla classe e categoria Id della L.n.143/1949.

QUESITO n.5

Per l'espletamento dell'attività di coordinatore per la sicurezza, si chiede se può essere annoverato "chiunque" in possesso di regolare attestato riconosciuto valido per detti fini(es. geometra o perito) oppure anche in questo caso il tecnico che si intende nominare deve essere ingegnere /architetto iscritto a ordine/albo di categoria.

RISPOSTA

Il coordinatore della sicurezza deve possedere il titolo di studio prescritto dalla normativa vigente secondo la deontologia professionale, in riferimento alle attività oggetto di progettazione e realizzazione.

QUESITO n.6

Si chiede di precisare che, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di cui all'art.7.2 del Disciplinare lettere b) e c) relativo alle singole categorie, non è frazionabile e deve essere posseduto per intero da uno dei componenti del RTP. Le indicazioni contenute nello stesso articolo al 3° capoverso della pagina 17 sono da ritenersi più propriamente riferite ai soli requisiti di cui alle lettere a) Fatturato globale dei servizi e d) Numero medio annuo del personale tecnico, conformemente a quanto indicato dal citato art.275 del D.P.R. 207/2010 che è riferito ai soli "requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi" e non all'avvenuto espletamento di servizi.

Art.275 "..... 2. Per i soggetti di cui all'art.34, comma 1, lettere d) , e) f) e f-bis), del Codice il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Una diversa interpretazione potrebbe snaturare l'essenza stessa della disposizione normativa e del requisito speciale indicato dal disciplinare, finalizzati alla selezioni di professionisti in possesso ciascuno di adeguate qualificazioni professionali, secondo i criteri indicati, corrispondenti ad opere analoghe per dimensione e complessità a quelle oggetto del bando.

RISPOSTA

Il requisito di cui all'art. 7.2 lett. b) e c) relativo alle singole categorie non può essere frazionato in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

Pertanto ciascun componente del Raggruppamento di Professionisti deve possedere interamente almeno un requisito di cui all'art. 7.2 lett.b) e c) relativo alle singole categorie previste.

QUESITO n.7

Nel Disciplinare di gara si fa riferimento all'elenco prezzi anno 2011 per il computo metrico estimativo, tuttavia sul sito della Regione Abruzzo sono presenti Elenco prezzi 2008 aggiornato 2012 oppure Elenco prezzi 2013. Si chiede conferma circa la possibilità di utilizzare l'Elenco prezzi 2008 aggiornato al 2012 della Regione Abruzzo.

RISPOSTA

La scelta del Listino prezzi ovvero del costo delle singole lavorazioni rientra nella discrezionalità dell'Operatore economico offerente.

QUESITO n.8

Il Bando di gara prevede tra le tipologie di lavori richiesti, la categoria scorporabile e subappaltabile OS5 classifica III.

La categoria OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI, che ricomprende "la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione". Poiché il sistema che utilizza il flusso d'aria generato dalle soffianti per la movimentazione dei bossoli, è comunque un impianto di trasporto, nel quale il valore prevalente è costituito da apparecchiature elettromeccaniche quali: stazioni di invio e ricezione, deviatori centrali e di interscambio, soffianti, si chiede di ritenere valido ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto il possesso della certificazione SOA Categoria OS4 in aggiunta e in alternativa alla OS5.

RISPOSTA

Si ritiene valido ai fini della partecipazione alla gara d'appalto in parola il possesso della certificazione SOA Categoria OS4 in aggiunta e in alternativa alla OS5.

Si informa, infine, che il documento denominato "Valutazione delle vulnerabilità sismica dell'Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara", è stata effettuata nuova pubblicazione, sul sito web aziendale, essendo la precedente priva delle pagg. da 6 e 9.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore U.O.C.
Servizio Tecnico Patrimoniale
Ing. Vincenzo Lo Mele

